

AVVISO di NOTIFICAZIONE per PUBBLICI PROCLAMI ex art. 49 cpa

In ottemperanza del decreto del TAR Lazio Sez Quarta n.06338/2022, pubblicato il 13.10.2022, reso sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11690/2022.

La sottoscritta Avv. Grazia Gringeri (c.f. GRN GRZ 66M53 F158P), pec: avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090-9582116, con studio in Messina via Caldara Polidoro n. 4 is. 245, nella qualità di difensore della sig.ra Calabrò Noemi Angela, nata a Messina il 24/11/1997 (C.F. CLBNNG97S64F158J) nel giudizio

CONTRO

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Roma via Arenula 70;
 - **Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni RIPAM**, in persona del legale rappresentante p.t.;
 - **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica**, in persona del Presidente p.t., in proprio e nella qualità di organo di controllo e vigilanza dell'associazione Formez Pa ;
 - **FORMEZ PA, - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.** in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma viale Marx n. 15;
- tutti domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi,12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

amministrazione resistente

E nei confronti di

- **Micalizzi Giusy**, nata a Sant'Agata di Militello (Me) il 21.08.1991, residente in Messina Via Ferraro Bartolomeo 14 pal 1 Santo – Rione Aldisio;
- **Nacci Angelo Maria**, nato a Messina il 23.05.1997, residente in Messina Via Armaleo 49 Bordonaro;

- controinteressati –

Che con decreto indicato in epigrafe n. 06338/2022 pubblicato il 13.10.2022, il Tar Lazio, Sezione Quarta, in persona del Presidente ha disposto: «*Ulteriormente rilevato come la stessa parte ricorrente abbia chiesto autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami nei confronti “dei potenziali controinteressati”;* Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”; Ritenuto che, in accoglimento della istanza da ultimo indicata, occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

1. *il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*

2. *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
 3. *l'indicazione dei controinteressati;*
 4. *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
 5. *l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
 6. *il testo integrale del ricorso introduttivo.*
- *In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
 - *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica: non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione

anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la domanda di provvedimento cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa per la trattazione collegiale della istanza cautelare la Camera di Consiglio dell'8 novembre 2022, ore di rito;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2022».

In adempimento al suddetto provvedimento si provvede all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami rappresentando quanto segue:

1) L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA: TAR LAZIO SEDE DI ROMA SEZ. IV

2) PARTE RICORRENTE: CALABRO' NOEMI ANGELA, nata a Messina il 24 novembre 1997 (C.F. CLBNNG97S64F158J) – **AMMINISTRAZIONE INTIMATA:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; Ministero della Giustizia; Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni RIPAM; FORMEZ PA, - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

- provvedimento di esclusione, ricevuto in data 21 luglio 2022 con il quale è stato erroneamente attribuito alla candidata il punteggio di 20.625, non sufficiente ai fini dell'ammissione alla graduatoria;
- del questionario sottoposto ai candidati della prova scritta, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell'arco di sessanta minuti;
- di tutti gli altri atti della commissione giudicatrice con cui è stata predisposta ed approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame in riferimento alla domanda n. 7;
- della graduatoria vincitori ed idonei, approvata dal Ministero della Giustizia per il profilo Data Entry Messina, area seconda, fascia economica F1 codice DATA_ME- 57 unità, pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito riqualificazione.formez.it e successive procedure di convocazione per l'assegnazione dei posti;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

3 A) SUNTO DEI MOTIVI :

1- Erronea formulazione del quesito nr. 7 nella versione contenuta nel test somministrato alla candidata e della conseguente attribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente.

In seguito alla pubblicazione dell'esito della prova, sulla piattaforma alla quale la candidata aveva accesso mediante SPID, emergeva che il quesito nr. 7 era in realtà privo del requisito dell'univocità della risposta attesa anche la natura dottrinale della questione.

In particolare, il quesito era così formulato: "Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?" e prevedeva tre diverse risposte "Tre", "Cinque" e "Quattro".

Benché la Commissione esaminatrice avesse ritenuto che la risposta corretta fosse "quattro" è evidente come la questione sia priva di univocità.

L'art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento di revisione costituzionale, ma l'indicazione del numero delle fasi appare frutto dell'opinabile elaborazione dottrinale e, pertanto, la risposta corretta avrebbe potuto essere sia tre (iniziativa, approvazione e promulgazione), sia quattro (ove si include la fase istruttoria), sia cinque (ove si consideri la fase eventuale del referendum costituzionale).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la risposta al quesito deve essere dotata di univocità e non deve essere «confondente e contraddittoria rispetto alla domanda» (Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756).

Alla luce di ciò, la risposta al quesito *de quo* dovrà essere considerata per tutti i partecipanti "sempre corretta", come peraltro si è determinata d'ufficio la Commissione del medesimo concorso, in merito al quesito n. 4; in alternativa, il controverso quesito dovrà essere espunto e di conseguenza a tutti i candidati dovrà essere attribuito il punteggio di "0".

Nel caso che ci riguarda, la candidata Calabrò, sia qualora la risposta al quesito venisse considerata "sempre corretta", sia se lo stesso venisse espunto, si collocherebbe utilmente tra i primi posti della graduatoria.

Ed invero, nella graduatoria di merito, oggetto di impugnazione, i primi 57 posti, corrispondenti alle unità che verranno assunte, sono impegnati da candidati che hanno totalizzato punteggi compresi tra 33,75 e 26.

Infatti, se si dovesse considerare "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 7 la candidata raggiungerebbe il punteggio per la sola prova di 21.75, al quale sommando il punteggio attribuitole per i titoli pari a 12, otterrebbe un punteggio complessivo 33.75, collocandosi al primo posto della graduatoria impugnata.

Analogamente, ritenendo espunto il quesito n. 7 la candidata totalizzerebbe il punteggio complessivo di punti 33 con il quale si collocherebbe al 3° posto della graduatoria impugnata.

4) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITA NELLA GRADUATORIA DI CONCORSO:

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei e vincitori, per il distretto della Corte d'Appello di Messina del "concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area

funzionale seconda, fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1 da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° aprile 2022, che si allegano al presente avviso.

5) INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Il processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

6) AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Con decreto del TAR Lazio Sezione Quarta n. 06338/2022, pubblicato il 13 ottobre 2022, reso sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11690/2022.

7) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

“ON.TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO-ROMA

RICORSO

Proposto da Calabrò Noemi Angela, nata a Messina (ME) il 24/11/1997 (C.F. CBLNNG97S64F158J), ivi residente in Via Risorgimento n. 147, elettivamente domiciliata in Messina via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 presso e nello studio dell'Avv. Grazia Gringeri (cod. fisc. GRNGRZ66M53F158P), pec: avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090-9582116, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita in foglio separato ed allegata in calce al presente atto

- ricorrente -

CONTRO

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Roma via Arenula 70;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del Presidente p.t., in proprio e nella qualità di organo di controllo e vigilanza dell'associazione Formez Pa ;

- FORMEZ PA, - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma viale Marx n. 15;

tutti domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi,12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

amministrazione resistente

E nei confronti di

- Micalizzi Giusy, nata a Sant'Agata di Militello (Me) il 21.08.1991, residente in Messina Via Ferraro Bartolomeo 14 pal 1 Santo – Rione Aldisio;

- Nacci Angelo Maria, nato a Messina il 23.05.1997, residente in Messina Via Armaleo 49 Bordonaro;

- controinteressati -

per l'annullamento

previa adozione di misura monocratica ex art. 56 c.p.a. e sospensione ex art. 55 c.p.a.

- del provvedimento di esclusione, ricevuto in data 21/07/2022 con il quale è stato erroneamente attribuito alla candidata il punteggio di 20.625, non sufficiente ai fini dell'ammissione alla graduatoria;

- del questionario sottoposto ai candidati della prova scritta, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell'arco di sessanta minuti;

- di tutti gli altri atti della commissione giudicatrice con cui è stata predisposta ed approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame in riferimento alla domanda n. 7;

- della graduatoria vincitori ed idonei approvata dal Ministero della Giustizia per il profilo Data Entry Messina, area seconda, fascia economica F1 codice DATA_ME- 57 unità, pubblicata in data 23/09/22 sul sito riqualificazione.formez.it e successive procedure di convocazione per l'assegnazione dei posti;

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla graduatoria vincitori ed idonei al concorso Ministero della Giustizia- profilo data entry Messina, area seconda fascia economica F1, codice DATA_ME 57 unità.

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 26 del 1° aprile 2022 veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1 da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. (all. 1)

In particolare, nell'ambito del predetto concorso, la ricorrente partecipava per il profilo di operatore di Data Entry di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) presso il Distretto della Corte di Appello di Messina (DATA-ME) (all. 2).

La procedura concorsuale si articolava in due fasi.

La prima consistente nella valutazione dei titoli, nella quale l'odierna ricorrente ha totalizzato 12 punti, calcolati secondo i parametri previsti dall'art. 6 del bando di concorso: 6,00 punti per il voto di diploma (100 e 100 e lode), raddoppiati perché conseguito entro i sette anni antecedenti al concorso stesso (all. 3).

La seconda fase consistente in una prova scritta concernente in un test di quaranta domande a risposta multipla da risolvere entro sessanta minuti, da considerarsi superato al raggiungimento del punteggio di 21/30.

La ricorrente espletava la predetta prova scritta in data 22 giugno 2022, presso il Palaghiaccio di Catania, e successivamente, in data 21 luglio 2022, veniva a conoscenza della pubblicazione dell'esito delle prove scritte sulla piattaforma "concorsismart", pertanto, dalla propria pagina personale verificava di aver totalizzato il punteggio di 20.625. (all. 4)

La ricorrente, dalla presa visione dell'esito della prova, desumeva che il quesito nr. 7, così come formulato dalla Commissione esaminatrice, era fuorviante o errato ed in ogni caso non dotato di univocità.

Dallo stesso esito della prova apprendeva che la medesima Commissione, d'ufficio, con riferimento al quesito n. 4, stante l'equivocità, aveva ritenuto la risposta "sempre corretta" per tutti i concorrenti.

Parte ricorrente, sia con la validazione, come avvenuto per il citato quesito n. 4, sia con l'annullamento della risposta di cui al quesito nr. 7, si collocherebbe, comunque, in posizione utile, in quanto raggiungerebbe il punteggio di 21,75 punti qualora la risposta dovesse essere considerata valida o di 21 punti nel caso in cui il quesito dovesse essere espunto.

Considerato che il punteggio già riconosciuto per i titoli è pari a 12, la ricorrente totalizzerebbe un punteggio complessivo di 33.75 o 33 punti, collocandosi, comunque, in una posizione utile della graduatoria.

In data 23/09/2022 veniva pubblicata la graduatoria dalla quale emerge che l'ultimo dei vincitori idonei, Micalizzi Giusy, ha totalizzato un punteggio totale di 26 punti (all.5), e con successivo provvedimento pubblicato il 30.09.2022 sul sito del Ministero della Giustizia veniva fissata la data del 14.10.2022 per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto.

*Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato risulta all'evidenza illegittimo e, pertanto, va annullato-
previa sospensione ed emissione delle misure cautelari urgenti – per i seguenti motivi di*

DIRITTO

1- Erronea formulazione del quesito nr. 7 nella versione contenuta nel test somministrato alla candidata e della conseguente attribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente - Eccesso di potere per arbitrarietà – Irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa – Violazione dei principi che debbono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla. Violazione del favor participationis – L'impugnato provvedimento di esclusione si fonda su un errato calcolo di attribuzione del punteggio.

La prova consisteva nella somministrazione di un questionario di quaranta domande a risposta multipla, su elementi di informatica, elementi di diritto pubblico e lingua inglese, da espletarsi in sessanta minuti e si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore o pari a 21 che consentiva l'inserimento in graduatoria.

Il punteggio si otteneva attribuendo 0,75 per ogni risposta esatta, nessun punto in caso di risposta non data, mentre veniva detratto 0,375 in caso di risposta errata.

La commissione esaminatrice, nominata dalla commissione RIPAM, ha formulato i quesiti relativi alla prova di esame e le relative risposte multiple, individuando un'unica risposta esatta per ciascuno dei quaranta quesiti di esame.

In seguito alla pubblicazione dell'esito della prova, sulla piattaforma alla quale la candidata aveva accesso mediante SPID, emergeva che il quesito nr. 7 era in realtà privo del requisito dell'univocità della risposta attesa anche la natura dottrinale della questione.

In particolare, il quesito era così formulato: "Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?" e prevedeva tre diverse risposte "Tre", "Cinque" e "Quattro".

Benché la Commissione esaminatrice avesse ritenuto che la risposta corretta fosse "quattro" è evidente come la questione sia priva di univocità.

L'art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento di revisione costituzionale, ma l'indicazione del numero delle fasi appare frutto dell'opinabile elaborazione dottrinale.

Al riguardo, è dirimente osservare che, a fronte della risposta corretta individuata dalla Commissione esaminatrice come "quattro fasi", autorevole dottrina ritiene che le fasi di revisione costituzionale siano tre: «Dal carattere rigido della nostra Costituzione discende che le leggi approvate con uno dei procedimenti ora descritti (leggi ordinarie) non possono modificare la Costituzione, essendo all'uopo necessaria una legge approvata con una procedura aggravata (art. 138 Cost.), che assume il nome di «legge costituzionale». Tale procedura ha in comune con quella diretta alla formazione delle leggi ordinarie la fase dell'iniziativa, e, con alcune modifiche di formulazione, la fase della promulgazione e della pubblicazione e ne differisce, invece, sostanzialmente per quanto attiene alla fase della approvazione. Nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali può inoltre inserirsi la manifestazione di volontà del corpo elettorale, espressa mediante referendum». (T. Martines ed. 2011 pp. 192 ss.) (all. 6)

Solo per tuziorismo si rappresenta, infatti, che la risposta corretta avrebbe potuto essere sia tre (iniziativa, approvazione e promulgazione), sia quattro (ove si include la fase istruttoria), sia cinque (ove si consideri la fase eventuale del referendum costituzionale).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la risposta al quesito deve essere dotata di univocità e non deve essere «confondente e contraddittoria rispetto alla domanda» (Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756).

È stato evidenziato, ancora, che «in caso di prova preselettiva tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, rileva che la domanda e la risposta siano dotate di univocità, ossia che non possa risultare corretta altra risposta se non quella ritenuta tale dal selezionatore» (Tar per il Lazio, Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851).

Ad ogni buon fine, si osserva che la circostanza che l'odierna ricorrente abbia potuto selezionare una risposta presuntivamente sbagliata – ma non lo è, stante la citata opinabilità – essa non rileverebbe, ai fini del punteggio finale, attesa l'inesattezza della domanda o la pluralità delle risposte.

Al riguardo, infatti, appare eloquente la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6756 del 1° agosto 2022 secondo cui «la circostanza che l'odierno appellante abbia scelto la risposta C, neppure astrattamente giustificabile e senz'altro sbagliata, non toglie dunque nulla all'erroneità insita nella formulazione del quesito n. 9, illegittimo».

Alla luce di ciò, la risposta al quesito de quo dovrà essere considerata per tutti i partecipanti “sempre corretta”, come peraltro si è determinata d'ufficio la Commissione del medesimo concorso, in merito al quesito n. 4; in alternativa, il controverso quesito dovrà essere espunto e di conseguenza a tutti i candidati dovrà essere attribuito il punteggio di “0”.

Nel caso che ci riguarda, la candidata Calabrò, sia qualora la risposta al quesito venisse considerata “sempre corretta”, sia se lo stesso venisse espunto, si collocherebbe utilmente tra i primi posti della graduatoria.

Ed invero, nella graduatoria di merito, oggetto di impugnazione, i primi 57 posti, corrispondenti alle unità che verranno assunte, sono impegnati da candidati che hanno totalizzato punteggi compresi tra 33,75 e 26.

Infatti, se si dovesse considerare “sempre corretta” la risposta di cui al quesito n. 7 la candidata raggiungerebbe il punteggio per la sola prova di 21.75, al quale sommando il punteggio attribuitole per i titoli pari a 12, otterrebbe un punteggio complessivo 33.75, collocandosi al primo posto della graduatoria impugnata.

Analogamente, ritenendo espunto il quesito n. 7 la candidata totalizzerebbe il punteggio complessivo di punti 33 con il quale si collocherebbe al 3° posto della graduatoria impugnata.

Da ciò ne deriva l'evidente interesse a proporre il presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.PA.

Per le ragioni esposte in ricorso sussiste il fumus boni juris per la concessione dell'invocata tutela cautelare.

Gli atti impugnati hanno carattere direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, la quale è stata ingiustamente esclusa dalla graduatoria, a causa di un quesito dalla risposta non univoca per i motivi spiegati in ricorso.

Sussiste, altresì, il periculum in mora atteso che, trattandosi di assunzione a tempo determinato, il protrarsi del tempo e il consolidarsi della situazione pregiudicherebbe il diritto della ricorrente all'assunzione pur avendone i requisiti anche in considerazione dello stato di inoccupazione della stessa.

Peraltro, il mancato riconoscimento del giusto punteggio preclude alla ricorrente sia l'assunzione sia la scelta dell'eventuale sede di svolgimento del lavoro.

Ciò è tanto più vero a fronte della pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia del calendario delle convocazioni previste per il Distretto della Corte d'Appello di Messina per la data del 14 ottobre 2022 (all. 7).

Nella fattispecie, trattandosi di concorso che prevede la dislocazione dei vincitori in tutta l'area del Distretto della Corte d'Appello di Messina la ricorrente perderebbe anche il diritto di poter scegliere la sede centrale.

In definitiva tale errore/omissione danneggia gravemente la esponente e la perdurante efficacia degli atti impugnati configura aperta violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della P.A.

Si impone quindi – nelle more della definizione del giudizio nel merito e per assicurare la effettività della azionata tutela giurisdizionale – la concessione di idonee misure cautelari, consistenti nell'ordine di riesame del quesito nr. 7 erroneamente formulato, ai fini del riconoscimento del giusto punteggio con sospensione in parte qua della impugnata graduatoria e del successivo atto di convocazione dei vincitori per la scelta delle sedi e sottoscrizione del contratto con conseguente posizionamento della ricorrente in posizione utile, sia pure con riserva sino all'emanazione della sentenza di merito, attesa l'impossibilità di attendere una valutazione approfondita nel merito.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Si ravvisano motivi di eccezionale gravità ed urgenza in quanto il Ministero della giustizia ha già fissato per la data del 14 ottobre 2022 ore 14.00, la convocazione dei vincitori presso la Corte di Appello di Messina per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è prevista per il 21.11.2022.

È chiaro, pertanto, come in assenza di una adeguata e doverosa riconsiderazione del posizionamento in graduatoria della ricorrente in sede cautelare anticipata, questa subirebbe un danno irreparabile.

È evidente, inoltre, che considerati i tempi di giustizia necessari, la Camera di Consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per l'immissione in servizio dei vincitori, ed al fine di evitare spostamenti pregiudizievoli di personale tra le differenti sedi della Corte d'Appello di Messina, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare ante causam disponendo il collocamento con riserva della ricorrente almeno in posizione n. 3 della graduatoria impugnata, con le spiegate conseguenze in termini di assegnazione della relativa sede, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza confermare il relativo decreto.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ad esito della pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, considerata, inoltre, la possibilità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami "con decreto steso in calce all'atto da notificarsi", si chiede che S.E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del

contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Amministrazione competente, avente come contenuto gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati.

Per i suesposti motivi, la ricorrente Calabrò Noemi Angela, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia,

A. In via preliminare emettere il decreto ante causam di accoglimento dell'istanza di concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ritenere "sempre corretta" o espunta la domanda di cui al quesito n. 7 della prova e, previa sospensione dell'impugnata graduatoria pubblicata il 23.09.2022 sul sito riqualificazione.formez.it, ed, ove necessario, del provvedimento di convocazione per l'assegnazione delle sedi pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 30.09.2022, disporre il collocamento con riserva della ricorrente almeno in posizione n. 3 della graduatoria impugnata, con il conseguente diritto alla convocazione per la scelta della sede e sottoscrizione del contratto, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza confermare il relativo decreto.

B. In via cautelare ex art. 55 del c.p.a. ritenere "sempre corretta" o espunta la domanda di cui al quesito n. 7 della prova e, conseguentemente, previa sospensione in parte qua della impugnata graduatoria pubblicata il 23.09.2022 sul sito riqualificazione.formez.it, ed, ove necessario, del provvedimento di convocazione per l'assegnazione delle sedi pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 30.09.2022, disporre il collocamento con riserva della ricorrente almeno in posizione n. 3 della medesima.

C. Nel merito che in accoglimento del presente ricorso venga dichiarata "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 7 della prova o alternativamente venga espunto il quesito, riconoscendo il corrispondente punteggio alla candidata.

D. Sempre nel merito disporre il parziale annullamento e/o la riforma in parte qua della graduatoria formulata all'esito del "concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1 da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" con riferimento al codice di concorso DATA-ME – Distretto della Corte d'Appello di Messina per 57 unità e venga disposta conseguentemente, la collocazione in graduatoria della ricorrente almeno in posizione n. 3 con la doverosa convocazione per la scelta della sede e sottoscrizione del contratto.

Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del giudizio e compensi di difesa e con riserva di richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto difensore dichiara che per il presente giudizio, trattandosi di materia inerente al pubblico impiego ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), è dovuta la metà del contributo unificato pari a euro 325,00.

1) Documenti allegati come da separato foliaro.

Messina, 06.10.2022

Avv. Grazia Gringeri”

TANTO PREMesso SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto della sezione IV del Tar Lazio – Roma, del 13 ottobre 2022, n. 06338, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il ricorso indicato in epigrafe.

Si avvisa, altresì, che il processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

Si avvisa che al presente avviso, sottoscritto digitalmente, sono allegati:

- testo integrale del ricorso firmato digitalmente
- Decreto del TAR Lazio – Roma, Sez IV n. 6338/2022 del 13.10.2022 pubblicato in pari data;
- - Graduatoria del concorso, contenenti elenco dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami e precisamente: graduatoria per il profilo Data Entry Messina, area seconda, fascia economica F1 codice DATA_ME- 57 unità, pubblicata in data 23/09/22 sul sito riqualificazione.formez

Messina, 13.10.2022

Avv. Grazia Gringeri

